

N. R.G. 3096/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE

Il giudice delegato, dott.ssa [REDACTED]

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione *ex art. 702 bis* c.p.c. iscritto : [REDACTED] del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, promosso da

[REDACTED]  
con l'avv. Martino Benzoni

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PRVINCIALE DI TRIESTE

in proprio

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

avvocatura distrettuale dello Stato

RESISTENTI

**Premesso che:**

- con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c., depositato in data 21 settembre 2017 il sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto di questo Tribunale del 5 settembre 2017 esponendo:

- di aver presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste in relazione al procedimento per la concessione della protezione sussidiaria *ex artt. 17 e 14* del D. Lgs. n. 250/07 o, in subordine, per la concessione del permesso per motivi umanitari *ex art. 5* D. Lgs. n. 286/1998;
- di aver subito il rigetto della predetta istanza motivato in ragione della ritenuta manifesta infondatezza della domanda *ex art. 126* D.P.R. n. 115/2002, poi confermato dal giudice del procedimento di merito con provvedimento emesso contestualmente all'ordinanza di rigetto nel merito del ricorso;



- che tale pronuncia sarebbe illegittima, non ricorrendo nella fattispecie gli estremi per ritenere la pretesa meritale dell'opponente manifestamente infondata attesa l'allegazione del ricorrente di essere vittima di discriminazione nel proprio Paese d'origine, in quanto tale sufficiente ad ammettere la domanda ad una delibazione più approfondita;

- si è costituita l'Agenzia delle Entrate illustrando a questo Ufficio la situazione reddituale dell'opponente;

- con provvedimento del 6 febbraio 2018 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, e ciò in quanto, ogni volta che il diniego all'ammissione dell'istante al gratuito patrocinio a spese dello Stato sia fondato su ragioni – come nella specie - diverse dalle condizioni reddituali dello stesso, parte necessaria del rapporto processuale avviato con l'opposizione al provvedimento reiettivo deve ritenersi anche detto Ministero della Giustizia, in quanto soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al gratuito patrocinio;

- il Ministero si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata la stessa proposta avverso un provvedimento reiettivo dell'istanza contenuto nella stessa ordinanza contenente la decisione di merito, e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione medesima, stante la manifesta infondatezza del ricorso proposto nel procedimento promosso per la concessione della protezione sussidiaria ex artt. 17 e 14 del D. Lgs. n. 250/07 o, in subordine, per la concessione del permesso per motivi umanitari ex art. 5 D. Lgs. n. 286/1998.

**Osservato che:**

- preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dal Ministero va respinta, atteso che come di recente chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 2018) l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 costituisce rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione;

- detta decisione, dunque, non può essere impugnata ricorrendo allo stesso rimedio previsto per l'impugnazione della decisione di merito per il solo fatto che la decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia "topograficamente" contenuta nello stesso provvedimento che ha deciso il merito della causa, attesa l'ontologica autonomia delle due decisioni, i presupposti per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio non coincidendo con quelli fondanti il rigetto della domanda di merito;



- invero, diversi risultano essere anche i soggetti legittimati passivi dei due mezzi di impugnazione, nel caso della decisione di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio legittimato passivo necessario essendo il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio, ossia il Ministero della Giustizia quando - come nella specie - la decisione di diniego dell'ammissione sia motivata in ragione della ritenuta manifesta infondatezza della pretesa;

- quanto al merito dell'opposizione, il giudice del merito ha motivato la decisione di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ritenendo che la pretesa attorea fosse manifestamente infondata già ad un giudizio prognostico;

- invero, la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002 deve consistere nell'assoluta mancanza di fondamento della domanda giudiziale, tale da poter essere rilevata *prima facie*;

- tale nozione del requisito in esame appare coerente con il controllo, necessariamente preventivo, spettante al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, chiamato a provvedere sull'ammissione anticipata ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002, delibando le "*emunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere*", contenute nell'istanza di ammissione.

- devono quindi emergere, già dal contenuto della domanda giudiziale, elementi tali da indurre a ritenere, con un giudizio *ex ante*, che la pretesa non abbia alcuna possibilità di essere accolta, quali la carenza delle condizioni dell'azione, l'incompetenza funzionale del giudice adito, fatti estintivi della pretesa emergenti dagli atti;

- nella specifica materia della protezione internazionale, potrà venire in rilievo l'evidente estraneità delle ragioni poste alla base della domanda a fattispecie per le quali è prevista la concessione delle misure dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria;

- nel caso di specie il ricorrente, proveniente dal Bangladesh, ha dichiarato di essere di religione musulmana sunnita e di appartenere al gruppo etnico Bede, etnia questa vittima di discriminazione anche da parte delle Istituzioni locali, i suoi membri arrivando a subire arresti arbitrari e allontanamenti forzati dai centri cittadini;

- con la domanda giudiziale il ricorrente risulta, dunque aver dedotto circostanze, quali l'appartenenza ad una particolare etnia che nel Paese di origine dell'opponente risulta essere vittima di sistematici atti di discriminazione gravemente lesivi dei diritti umani fondamentali



(es. arresti arbitrari), le quali appaiono astrattamente riconducibili alle fattispecie considerate ai fini del riconoscimento della richiesta protezione internazionale;

- la domanda, così come prospettata, non poteva quindi essere deliberata, con valutazione *ex ante*, come del tutto e *prima facie* inidonea a essere accolta;

- in accoglimento della proposta opposizione il ricorrente va dunque ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in relazione al procedimento sub n. [REDACTED] di r.g., sicché occorre provvedere alla liquidazione degli onorari del difensore nella misura indicata in dispositivo, fatta applicazione del d.m. n. 55/2014 in modo da non superare i valori medi, tenuto altresì conto della particolare linearità del procedimento, dell'esito del giudizio (rigetto) e dell'assai ridotta attività istruttoria, oltre che dell'importanza e complessità delle questioni trattate;

- ai sensi dell'art. 130 del medesimo D.P.R. 115/2002, "*gli importi spettanti al difensore (...) sono ridotti della metà*";

- quanto alle spese del presente giudizio, esse vanno poste a carico della parte soccombente, nella specie individuata (in considerazione del fatto che il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio è stato disposto per motivi del tutto estranei al reddito dell'interessato, e quindi esulanti dalla competenza dell'Agenzia delle Entrate) nel Ministero della Giustizia;

- le spese legali vanno liquidate come in dispositivo, applicati i valori prossimi a quelli minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 stante la natura sommaria del rito e la scarsa durata del giudizio, applicato lo scaglione di riferimento individuato in base all'ammontare della somma corrispondente al compenso liquidabile (per effetto dell'ammissione al beneficio) al difensore (cause di valore da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) per tutte le fasi del giudizio, all'infuori di quella istruttoria, in quanto non svoltasi;

- la previsione di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, che con riferimento ai procedimenti di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 riconosce alla parte la facoltà di stare in giudizio personalmente, deve indurre invece a confermare la decisione di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio relativamente al presente procedimento di opposizione già emessa dal COA;

- infatti, l'istituto del gratuito patrocinio assolve la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost. rimuovendo l'ostacolo, costituito dalla indisponibilità delle risorse economiche necessarie, che impedisce al soggetto il quale abbia interesse ad adire l'autorità giudiziaria ovvero a difendersi da un'altra azione di accedere alla giustizia per essere la difesa tecnica prescritta come necessaria dalla legge;



- pertanto, la necessità della difesa tecnica rappresenta un presupposto implicito per l'ammissione al beneficio;

P. Q. M.

ogni contraria domanda, richiesta e eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. [REDACTED], ammette l'opponente al beneficio del gratuito patrocinio in relazione al procedimento [REDACTED] di r.g. e, per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'avv. Martino Benzoni l'importo, già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, di € 900,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;

2) conferma il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio adottata dal COA il 22 settembre 2017;

3) condanna il Ministero della Giustizia alla refusione in favore dell'opponente delle spese del presente procedimento, che liquida in € 810,00 per compensi ed € 96,62 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Trieste, 25/05/2018

Il Giudice  
dott.ssa [REDACTED]

